MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – *UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA*
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A INDIRIZZO MUSICALE – **CARIATI**
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA IN VIA DANTE ALIGHIERI – 87062 CARIATI (CS) _ TEL./FAX 0983-91309
COD. MECC.: CSIC892009 – COD. FIS.: 97022300780 – COD. UNIVOCO: UFQA77
PEO: CSIC892009@ISTRUZIONE.IT PEC: CSIC892009@PEC.ISTRUZIONE.IT *WEBSITE*: WWW.ICCARIATI.EDU.IT

Circ. 016/2026 Cariati, 15/09/2026

Alla cortese attenzione

Personale docente e ATA con contratto a tempo determinato – LORO SEDI

p.c. Direttore servizi generali e amministrativi – SEDE
Ufficio di segreteria – Area del personale – SEDE

Atti /sito web/Registro elettronico

Oggetto: Informativa e invito formale alla programmazione e alla fruizione delle ferie da parte del personale docente con contratto a tempo determinato – anno scolastico 2026/2027

Il dirigente scolastico

Visti:

- l'art. 36, comma 3, della Costituzione, che riconosce al lavoratore il diritto irrinunciabile alle ferie annuali retribuite;
- l'art. 2109 del codice civile;
- l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE;
- l'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- l'art. 1, commi 54, 55 e 56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- gli artt. 13 e 19 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, per le parti tuttora applicabili;
- l'art. 38 del CCNL del Comparto Istruzione e ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024;
- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 18 gennaio 2024;
- la sentenza della Corte di cassazione, Sezione lavoro, 8 giugno 2026, n. 18590;
- il calendario scolastico regionale e il Piano annuale delle attività del personale docente dell'Istituto per l'anno scolastico 2026/2027;

Premesso che:

- le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore, sono finalizzate al recupero delle energie psicofisiche e devono essere effettivamente fruite durante la vigenza del rapporto di lavoro;

Ritenuto necessario:

- informare tempestivamente il personale interessato sulle modalità di fruizione delle ferie e documentare le iniziative adottate dall'Amministrazione per consentirne l'effettivo godimento;

comunica e dispone quanto segue

1. Ferie del personale docente a tempo determinato

Le ferie del personale docente con contratto a tempo determinato maturano in proporzione alla durata del servizio prestato.

L'art. 1, comma 54, della legge n. 228/2012 stabilisce che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, con esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Durante il periodo di svolgimento delle lezioni, la fruizione delle ferie è consentita nel limite massimo di sei giornate lavorative, purché le ferie siano state maturate e sia possibile sostituire il docente senza determinare oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

La fruizione delle ferie richiede, in ogni caso, la presentazione di una domanda da parte del docente e la conseguente autorizzazione dell'Amministrazione. Il docente non può pertanto considerarsi autorizzato ad assentarsi per il solo fatto di avere presentato la richiesta.

2. Periodi di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico

Il personale docente a tempo determinato può richiedere la fruizione delle ferie maturate **durante i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale**, quali le vacanze natalizie, le vacanze pasquali e le ulteriori giornate di sospensione, purché non siano previsti scrutini, esami, attività valutative, riunioni collegiali o altri obblighi di servizio.

La **sentenza della Corte di cassazione n. 18590 dell'8 giugno 2026** ha chiarito che i giorni lavorativi di sospensione delle lezioni ricadenti nell'arco temporale compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni costituiscono giornate nelle quali al personale docente è consentito per legge fruire delle ferie.

Ai fini del calcolo dell'eventuale indennità sostitutiva spettante alla cessazione del rapporto, tali giornate sono pertanto considerate anche quando il docente non abbia presentato domanda di ferie e senza che sia necessario uno specifico avviso del dirigente scolastico.

Ciò non significa che il docente possa essere formalmente collocato in ferie in assenza di domanda. La mancata richiesta comporta, tuttavia, che i giorni nei quali le ferie erano concretamente fruibili possano essere detratti dalle ferie maturate ai soli fini della determinazione dell'eventuale indennità sostitutiva.

Non possono essere considerati giorni utili per la fruizione delle ferie:

- le domeniche e le festività nazionali;
- le giornate non ricadenti nella durata del contratto;
- i giorni destinati a scrutini, esami, attività valutative o altri obblighi di servizio;
- le giornate nelle quali la fruizione sia stata impedita da esigenze di servizio o da una causa oggettiva non imputabile al docente;

- le ulteriori giornate non utilmente imputabili a ferie secondo la disciplina legislativa e contrattuale applicabile.

3. Invito formale rivolto al personale docente a tempo determinato

Con la presente, tutto il personale docente con contratto a tempo determinato è formalmente invitato a programmare e a richiedere la fruizione delle ferie maturate e maturande durante la vigenza del rapporto di lavoro.

I docenti interessati sono invitati a individuare, in via prioritaria, i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale nei quali intendano fruire delle ferie.

Entro il **30 settembre 2026**, ciascun docente a tempo determinato dovrà trasmettere, mediante lo sportello digitale dell'Istituto ovvero fisicamente all'ufficio di segreteria dedicato, una comunicazione recante una prima programmazione indicativa dei periodi nei quali intende richiedere la fruizione delle ferie.

La programmazione iniziale:

- non costituisce domanda definitiva di ferie;
- non determina l'automatica autorizzazione all'assenza;
- potrà essere successivamente modificata in relazione alle ferie effettivamente maturate, alla durata del contratto e agli obblighi di servizio;
- dovrà essere seguita dalla presentazione della formale domanda per ciascun periodo richiesto.

Le domande devono essere presentate con congruo anticipo mediante lo sportello digitale e sono soggette alla verifica delle ferie maturate e all'autorizzazione del dirigente scolastico.

Il personale è espressamente informato che la mancata presentazione della domanda non determina il diritto alla monetizzazione di tutti i giorni di ferie maturati. Al momento della cessazione del rapporto, l'eventuale indennità sostitutiva sarà determinata esclusivamente nei limiti previsti dalla legge, tenendo conto dei giorni nei quali la fruizione delle ferie era consentita e concretamente possibile.

4. Docenti con contratto fino al termine delle lezioni dell'8 giugno 2027

Per i docenti il cui contratto abbia come termine finale l'ultimo giorno delle lezioni, fissato per l'anno scolastico 2026/2027 all'**8 giugno 2027**, non esiste un periodo successivo al termine delle lezioni nel quale il rapporto di lavoro resti in vigore.

Tali docenti sono pertanto formalmente invitati a richiedere la fruizione delle ferie maturate durante i periodi di sospensione delle lezioni ricadenti nella vigenza del contratto.

Alla cessazione del rapporto, l'eventuale indennità sostitutiva sarà riconosciuta esclusivamente per la differenza tra:

- i giorni di ferie maturati;
- i giorni di ferie effettivamente fruiti;
- i giorni lavorativi di sospensione delle lezioni, ricadenti nella durata del contratto, nei quali la fruizione era consentita.

I giorni lavorativi di sospensione delle lezioni utilizzabili durante il rapporto rilevano ai fini del calcolo anche in assenza di domanda del docente, secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 18590/2026.

5. Docenti con contratto fino al 30 giugno 2027

Per i docenti con contratto fino al 30 giugno 2027 occorre distinguere:

- i periodi di sospensione delle lezioni ricadenti durante l'anno scolastico;
- il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

Per i periodi di sospensione delle lezioni ricadenti tra l'inizio e il termine delle stesse si applica quanto indicato nei punti precedenti.

Il periodo compreso tra il **9 e il 30 giugno 2027** non è invece automaticamente assimilato ai periodi di sospensione delle lezioni. In tale arco temporale i docenti possono essere impegnati negli scrutini, negli esami, negli adempimenti relativi alla valutazione e nelle altre attività collegiali programmate dall'Istituto.

Nei giorni nei quali non siano previsti obblighi di servizio, i docenti potranno richiedere la fruizione delle ferie residue.

Dopo la definizione del calendario degli scrutini, degli esami e degli altri impegni conclusivi, **l'Ufficio di segreteria trasmetterà a ciascun docente interessato una comunicazione individuale contenente**:

- il numero dei giorni di ferie maturati;
- i giorni di ferie già fruiti;
- i giorni di sospensione delle lezioni rilevanti ai fini del calcolo;
- il saldo residuo;
- le giornate comprese tra il 9 e il 30 giugno nelle quali la fruizione sarà concretamente possibile;
- il termine entro il quale presentare la domanda.

La comunicazione individuale conterrà un espresso invito a fruire delle ferie residue e l'avvertimento che la mancata presentazione della domanda, nonostante l'effettiva possibilità di fruirne prima della scadenza del contratto, potrà determinare la perdita del diritto alla corrispondente indennità sostitutiva.

La presente circolare costituisce un primo invito generale e preventivo; essa sarà pertanto integrata, per i docenti con contratto al 30 giugno, dalla predetta comunicazione individuale.

6. Docenti con contratto fino al 31 agosto 2027

I docenti con contratto fino al 31 agosto 2027 sono tenuti a programmare e richiedere le ferie durante i periodi nei quali non siano previste lezioni, scrutini, esami, attività valutative o altri obblighi di servizio, compreso il periodo estivo.

Tenuto conto della durata del rapporto e della disponibilità dei periodi successivi alla conclusione delle attività didattiche, l'eventuale indennità sostitutiva potrà essere riconosciuta esclusivamente nelle ipotesi eccezionali previste dalla legge e dal contratto, quando la mancata fruizione dipenda da cause non imputabili al lavoratore.

7. Docenti con supplenza breve e saltuaria

Per i docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie, le ferie maturano in proporzione al servizio prestato.

Alla cessazione del rapporto, l'eventuale indennità sostitutiva potrà essere riconosciuta limitatamente alla differenza tra i giorni maturati, quelli fruiti e i giorni lavorativi di sospensione delle lezioni ricadenti nella durata del contratto nei quali era consentito fruire delle ferie.

Qualora nel periodo di vigenza del contratto non siano ricadute giornate utili di sospensione delle lezioni o la fruizione sia stata impedita da cause non imputabili al docente, l'Ufficio di segreteria procederà alle necessarie verifiche ai fini dell'eventuale liquidazione.

8. Istruzioni operative per gli Uffici di segreteria

L'Ufficio di segreteria – area del personale, sotto il coordinamento del DSGA, cura l'istruttoria relativa alla maturazione, alla fruizione e all'eventuale liquidazione delle ferie del personale docente a tempo determinato.9. Infortuni, malori ed emergenze sanitarie

8.1. Contratti con termine all'8 giugno 2027

Alla cessazione dei contratti coincidente con il termine delle lezioni, l'Ufficio dovrà:

1. determinare le ferie maturate in proporzione al servizio effettivamente prestato;
2. verificare le ferie formalmente richieste, autorizzate e fruite;
3. individuare i giorni lavorativi di sospensione delle lezioni ricadenti nella durata del contratto nei quali la fruizione era consentita;
4. escludere dal computo le festività, le giornate non comprese nel contratto, i giorni con obblighi di servizio e le giornate nelle quali la fruizione non era concretamente possibile;
5. determinare l'eventuale differenza residua monetizzabile;
6. conservare nel fascicolo del dipendente la presente informativa, la presa visione, le domande presentate, le autorizzazioni e il prospetto finale di calcolo;
7. trasmettere agli uffici competenti esclusivamente l'importo relativo ai giorni effettivamente monetizzabili.

Per tali contratti non dovranno essere considerate come fruibili le giornate successive all'8 giugno 2027, poiché estranee alla durata del rapporto di lavoro.

8.2. Contratti con termine al 30 giugno 2027

Per i docenti con contratto fino al 30 giugno, l'Ufficio dovrà:

1. predisporre, dopo la definizione degli impegni conclusivi, il prospetto individuale delle ferie;
2. individuare le giornate comprese tra il 9 e il 30 giugno libere da scrutini, esami, attività valutative e altri obblighi di servizio;
3. trasmettere al docente un invito individuale alla fruizione delle ferie residue;
4. assegnare un termine congruo per la presentazione della domanda;
5. avvertire espressamente il docente delle conseguenze derivanti dalla mancata richiesta;
6. conservare prova della ricezione della comunicazione;
7. alla cessazione del contratto, verificare se la mancata fruizione sia imputabile al dipendente o dipenda da esigenze di servizio o da altra causa oggettiva;
8. procedere all'eventuale liquidazione esclusivamente nei limiti risultanti dall'istruttoria.

8.3. Regole comuni per la registrazione

L'Ufficio non dovrà registrare come ferie giornate mai richieste e mai autorizzate.

Resta distinta la rilevanza, ai soli fini economici, dei giorni lavorativi di sospensione delle lezioni nei quali la fruizione era consentita ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228/2012.

Ogni conteggio dovrà essere individuale e tenere conto della durata effettiva del contratto, dei periodi di assenza eventualmente incidenti sulla maturazione, dei giorni già fruiti, delle sospensioni delle lezioni ricadenti nel rapporto e delle cause che abbiano eventualmente impedito la fruizione.

9. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di ferie devono essere presentate mediante lo sportello digitale dell'Istituto, utilizzando la relativa funzione.

La domanda deve indicare con precisione il periodo richiesto ed essere presentata con un anticipo idoneo a consentire la verifica delle ferie maturate e degli obblighi di servizio.

La presentazione della domanda non equivale ad autorizzazione. Il docente può assentarsi soltanto dopo aver ricevuto il provvedimento di concessione.

Durante il periodo di svolgimento delle lezioni, la richiesta resta subordinata alla possibilità di assicurare la sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

10. Presa visione e disposizioni finali

La presente circolare costituisce formale informazione sulle modalità di fruizione delle ferie e sulle conseguenze derivanti dall'eventuale mancata richiesta.

Tutto il personale docente con contratto a tempo determinato è invitato a prenderne visione mediante il registro elettronico e a trasmettere entro il 30 settembre 2026 la programmazione indicativa dei periodi di ferie.

La programmazione non sostituisce le successive domande formali e potrà essere aggiornata in relazione alle ferie maturate, alla durata del contratto e agli obblighi di servizio.

L'Ufficio di segreteria assicura che la circolare sia portata a conoscenza anche del personale docente a tempo determinato che assuma servizio successivamente alla data della sua pubblicazione, acquisendone la relativa presa visione.

Si confida nella puntuale collaborazione del personale interessato.

Il 15/09/2026 alle 11:26:05, Alessandro Turano ha confermato la volonta' di apporre qui la propria Firma Elettronica Avanzata ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. bb del CAD.

Il dirigente scolastico prof. Alessandro Turano*

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e della normativa connessa.